

Istruzioni per la costituzione della garanzia provvisoria

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo dei lavori a base di gara (comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza), ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 163/2006.

La garanzia può essere costituita alternativamente, in uno dei seguenti modi:

A – A scelta del concorrente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n° 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n° 58.

La fideiussione dovrà essere prodotta utilizzando lo schema di polizza tipo prescritto dal DM 123/2004 e contenere, a pena di esclusione dalla gara, tutti i requisiti previsti dall'art. 75 del D. Lgs 163/2006. In particolare:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- **la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;**
- l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta;
- l'impegno del fideiussore a rilasciare la successiva cauzione definitiva in caso di aggiudicazione.

B - Versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, presso la Cassa di Risparmio di Venezia – Servizio Tesoreria – codice IBAN IT16F063450201006700500062E o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore di V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.

In questo caso dovranno essere allegati:

- la fotocopia del versamento effettuato;
- l'impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione.